

01

# Enpap Guida



Nel fascicolo:

- **Indennità di maternità**  
Regolamento e modulistica
- **Riscatto** dei periodi precedenti all'istituzione dell'Ente:  
Regolamento e modulistica
- **Variatione indirizzo postale** e/o residenza  
Modulo per la comunicazione all'Ente

**allegato al n° 9 del *Notiziario Enpap***

---

**Notiziario Enpap**  
Registrazione Trib. Roma n° 354/2000

**Direttore Responsabile**  
Mario Rossini

**Comitato di redazione**  
Antonio Azzolini, Rolando Ciofi,  
Demetrio Houlis, Valeria La Via,  
Paolo Moscara, Francesco Rabotti,  
Cesare Rossi, Mario Rossini  
Laura Lulli (segretaria di redazione)

**Redazione**  
enpap1@tin.it

**Stampa**  
Edigraf, Roma - via E. Morosini, 17  
Finito di stampare: ottobre 2002

***01 EnpapGuida***

---

# Indennità di maternità

(Si premette la norma di riferimento, il testo vigente **articolo 30, comma 1 del Regolamento di previdenza dell'Ente "Destinazione e misura dell'indennità di maternità", Regolamento approvato con D.M. 15/10/1997, G.U. n° 255 del 31/10/1997 e successive integrazioni e modifiche)**

## **Articolo 30, comma 1**

Agli iscritti di sesso femminile è corrisposta, con decorrenza dal 1 gennaio 1997, anno di costituzione dell'Ente, un'indennità di maternità nella misura, termini e modalità previsti dalla legge 11 dicembre 1990 n. 379.

## REGOLAMENTO

### per la corresponsione dell'indennità di maternità

(ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del Regolamento di attuazione delle attività di previdenza)

#### **Articolo 1**

##### *Indennità di maternità*

Con decorrenza dal 1/1/97, agli iscritti di sesso femminile compete l'indennità di maternità nella misura e nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla L. 11 dicembre 1990, n. 379, pubblicata in G.U. della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 293 del 17/12/90.

#### **Articolo 2**

##### *Titoli*

L'indennità spetta per i seguenti titoli e nei seguenti casi alla professionista iscritta all'Ente:

- a) periodi di gravidanza e puerperio comprendenti i due mesi antecedenti la data presunta del parto ed i tre mesi successivi la data effettiva del parto;
- b) interruzione della gravidanza per motivi spontanei o terapeutici dopo il compimento del sesto mese;
- c) adozione o affidamento in pre-adozione del bambino di età non superiore ai sei anni all'atto dell'ingresso nel nuovo nucleo familiare;
- d) aborto spontaneo o terapeutico verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza.

#### **Articolo 3**

##### *Misura dell'indennità*

1. L'indennità di maternità è corrisposta in misura pari all'80% dei 5/12 del reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali dalla libero-professionista e comunicato all'E.N.P.A.P. nel secondo anno precedente quello della domanda, salvo il caso indicato sotto la lettera D) dell'art. 5, in cui l'indennità è corrisposta nella misura pari all'80% di una mensilità del reddito o della retribuzione di cui al comma successivo.
2. Ove non possa prendersi a riferimento il reddito ai fini IRPEF, l'indennità è commisurata al valore meno elevato del salario minimo giornaliero, stabilito per la qualifica di impiegato dalla

tabella A allegata al D.L. 29/7/81, n. 402, convertito, con modificazioni, nella L. 26/9/81, n. 537. Per tale salario, rivalutato annualmente, ai sensi del secondo comma dall'art. 1 della predetta legge, in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'ISTAT, si dovrà tenere conto del limite minimo di retribuzione giornaliera per tutte le contribuzioni dovute, limite che – ai sensi del combinato disposto dall'art. 7, comma 1, del D.L. 12/9/83, n. 463, convertito con modificazioni nella L. 11/11/83, n. 638, e dell'art. 1, comma 2, del D.L. 9/10/89, n. 338, convertito con modificazioni nella L. 7/12/89 n. 389, – non può essere inferiore al 9,50% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno, quale risulta dalla tabella allegata ad apposita circolare emanata annualmente dall'INPS.

3. La retribuzione da considerare per il caso previsto al precedente comma, è quella dell'anno in cui si verifica l'evento tutelato; ove il periodo tutelato ricada a cavallo di due anni, la retribuzione di riferimento sarà quella di ciascun anno.
4. L'indennità viene riconosciuta soltanto per la frazione di periodo posteriore alla data di iscrizione all'Ente.

#### **Articolo 4** *Incumulabilità*

1. Il diritto al trattamento di maternità è escluso in presenza di analoghe prestazioni percepite ai sensi della L. 30/12/71, n. 1204, e successive modificazioni, concernente la tutela delle lavoratrici madri o della L. 29/12/87, n. 546, concernente le indennità di maternità delle lavoratrici autonome. Ove si svolga un lavoro part-time, l'Ente integra la prestazione percepita in funzione delle norme precedentemente citate nel presente comma, sino alla concorrenza della misura minima prevista dall'ENPAP stesso ai sensi del precedente art. 3, comma 2.
2. L'indennità di maternità non è cumulabile con trattamenti economici eventualmente spettanti alla professionista per eventi protetti da altre forme di assicurazione sociale obbligatoria, come è da dirsi, esemplificativamente, per l'indennità economica di malattia e per TBC, per l'indennità di disoccupazione, per il trattamento di integrazione salariale, ecc..

#### **Articolo 5** *Termini e modalità della domanda*

1. La domanda, indicante nome, cognome, data di nascita, residenza, domicilio fiscale, data di iscrizione all'Ordine degli Psicologi, codice fiscale, numero di partita IVA, data di iscrizione all'Ente, deve essere presentata o trasmessa, a mezzo raccomandata AR, dall'interessata non prima del compimento del sesto mese di gravidanza e non oltre il termine perentorio di 180 giorni dalla data del parto o dell'interruzione della gravidanza per motivi spontanei o terapeutici ovvero dalla data di ingresso del bambino adottato o affidato in pre-adozione nel nuovo nucleo familiare o, ancora, dalla data dell'aborto, spontaneo o terapeutico.
2. La domanda deve essere corredata da dichiarazione con la quale la richiedente, ai sensi della L. 4/1/68, n. 15, attesta, assumendone la relativa responsabilità, di non aver diritto all'indennità di maternità di cui alla legge 30/12/71, n. 1204, e successive modificazioni, e 29/12/87, n. 546, e successive modificazioni, o per qualsiasi altro titolo, in caso di adozione o di affidamento pre-adoattivo del bambino di età non superiore ai sei anni.
3. La domanda deve, altresì, essere corredata dalla documentazione indicata a fianco dei seguenti titoli, di cui al precedente art. 2:

### Titolo A

- a) certificato medico comprovante la data inizio della gravidanza e la data presunta del parto;
- b) copia della dichiarazione fiscale del reddito IRPEF derivante dalla professione di psicologo, denunciato nel secondo anno precedente quello di presentazione della domanda ovvero della dichiarazione dei motivi per i quali tale copia non viene acclusa, con presa d'atto che la liquidazione del trattamento avverrà nella misura di cui all'art. 3, comma 2, del presente regolamento.

### Titolo B

- a) certificato medico comprovante che la gravidanza è stata interrotta per motivi spontanei o terapeutici;
- b) copia della dichiarazione fiscale del reddito IRPEF derivante dalla professione di psicologo, denunciato nel secondo anno precedente quello di presentazione della domanda ovvero della dichiarazione dei motivi per i quali tale copia non viene acclusa, con presa d'atto che la liquidazione del trattamento avverrà nella misura di cui all'art. 3, comma 2, del presente regolamento.

### Titolo C

- a) copia autentica del provvedimento di adozione o affidamento pre-adoattivo;
- b) certificato di nascita del bambino o altra documentazione che faccia pubblica fede sulla data di nascita, ove la stessa non fosse indicata nel provvedimento sub 1);
- c) copia della dichiarazione fiscale del reddito IRPEF derivante dalla professione di psicologo, denunciato nel secondo anno precedente quello di presentazione della domanda ovvero della dichiarazione dei motivi per i quali tale copia non viene acclusa, con presa d'atto che la liquidazione del trattamento avverrà nella misura di cui all'art. 3, comma 2, del presente regolamento.

### Titolo D

- a) certificato rilasciato dalla ASL che ha fornito la prestazione sanitaria, comprovante la data dell'evento, costituito dall'aborto spontaneo o terapeutico;
- b) copia della dichiarazione fiscale del reddito IRPEF derivante dalla professione di psicologo, denunciato nel secondo anno precedente quello di presentazione della domanda ovvero della dichiarazione dei motivi per i quali tale copia non viene acclusa, con presa d'atto che la liquidazione del trattamento avverrà nella misura di cui all'art. 3, comma 2, del presente regolamento.

## **Articolo 6** *Liquidazione*

1. Ricevuta la domanda, corredata dalla documentazione prescritta, l'Ente adotta provvedimento di liquidazione del trattamento nella misura stabilita o di denegazione della prestazione, dandone comunicazione all'interessata a mezzo lettera con avviso di ricevimento; avverso il provvedimento di diniego è possibile proporre rilievi o motivi di ricorso al Consiglio di Amministrazione, entro giorni 60 dalla relativa ricezione.
2. La liquidazione viene effettuata con accredito dell'importo al numero di c/c bancario indicato dalla beneficiaria ovvero, in mancanza, a mezzo assegno circolare non trasferibile emesso dall'istituto tesoriere dell'Ente, intestato alla beneficiaria, da recapitarsi, tramite servizio postale, al domicilio della stessa, indicato nella domanda.

*(Testo deliberato dal Consiglio di amministrazione Enpap in data 05/12/1998, appreso dai Ministeri vigilanti con provvedimento del Ministero del Lavoro del 11/05/1999, pervenuto all'Enpap il 02/06/1999)*

# Scheda di approfondimento

## CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

Possono presentare richiesta di indennità di maternità le iscritte all'Ente nei casi di seguito elencati (legge 11/12/1990 n. 379):

- periodo di gravidanza e puerperio comprendenti i due mesi antecedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi alla data effettiva del parto;
- interruzione della gravidanza per motivi spontanei o terapeutici dopo il compimento del sesto mese;
- adozione o affidamento in pre-adozione del bambino di età non superiore ai sei anni all'atto dell'ingresso nel nuovo nucleo familiare;
- aborto spontaneo o terapeutico verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza.

Il diritto al trattamento di maternità è **invece escluso** in presenza di analoghe prestazioni ai sensi della legge 30/12/1971 n. 1204, e successive modificazioni, concernente la tutela delle lavoratrici madri (dipendenti) o della legge 29/12/1987 n. 546 concernente le indennità di maternità delle lavoratrici autonome (*incumulabilità*). Per questo è necessario barrare le apposite dichiarazioni presenti nel modulo.

- Solo nel caso in cui l'iscritta svolga un'attività di lavoro dipendente part-time, a fronte della quale abbia titolo a un'indennità per il periodo di astensione obbligatoria inferiore all'importo minimo garantito dall'Ente (per il 2002: € 3.880,24), l'Enpap,

su domanda, provvede a integrare l'indennità spettante in qualità di dipendente, fino al minimo predetto.

## TERMINI E MODALITÀ DELLA RICHIESTA

La domanda, redatta su apposito modulo (corredato della prescritta dichiarazione di consenso ai sensi della legge 675/96), modelli entrambi presenti in questo fascicolo della GuidaEnpap, deve essere inoltrata all'ENPAP mediante raccomandata con ricevuta di ritorno **a partire dal 6° mese compiuto** di gravidanza (completamento della 26° settimana di gestazione) **ed entro il termine perentorio di 180 giorni** dalla nascita del bambino o dall'entrata in famiglia nel caso di adozione o affidamento o dall'interruzione della gravidanza. **Ove la domanda non venga presentata entro i predetti termini disposti dalla legge nazionale n. 379/90, la stessa non potrà essere presa in considerazione ai fini della liquidazione.**

**ATTENZIONE! Presentare la domanda non prima del compimento del 6° mese e soprattutto non dopo i 180 giorni dalla nascita del bambino o dall'entrata in famiglia**

Unitamente alla domanda, oltre alle dichiarazioni che si trovano già prestampate nel modulo, deve essere trasmessa la seguente documentazione.

### Per la parte sanitaria:

In caso di domanda presentata in data antecedente al parto	In caso di domanda inoltrata in data successiva al parto
Certificato medico rilasciato da struttura pubblica o da medico convenzionato ASL <u>ad avvenuto compimento del 6° mese di gestazione</u> , attestante la data di inizio della gravidanza e la data presunta del parto	Certificato di assistenza al parto in originale o copia autenticata ovvero certificato di stato di famiglia o, in sostituzione, autocertificazione resa ai sensi della legge n. 15/68

**ATTENZIONE! farsi rilasciare il certificato solo dopo il compimento del 6° mese**

***Per la parte amministrativa:***

- fotocopia della dichiarazione reddituale (vedi punto precedente);
- dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali;
- fotocopia (fronte e retro) di un valido documento di identità.

### MISURA DELL'INDENNITÀ

L'indennità di maternità è corrisposta in misura pari all'80% dei 5/12 del reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali dalla libera professionista nel secondo anno precedente quello in cui si presenta la domanda.

*Ad esempio, se la presentazione della richiesta di indennità di maternità viene effettuata nel corso dell'anno 2002 (a tale riguardo si considera la data di spedizione della domanda), il calcolo dell'indennità dovrà essere effettuato sul reddito netto professionale prodotto dalla*

*dichiarata nel 2000 e dichiarato nell'anno 2001 (UNICO 2001).*  
Ove non possa prendersi a riferimento il reddito ai fini IRPEF, l'indennità è erogata in modo forfetario, e più precisamente è commisurata al valore meno elevato del salario minimo giornaliero, stabilito per la qualifica di impiegato dalla tabella A allegata al decreto legge 29/07/81 n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26/08/81 n. 537.

In base a tale criterio, per l'anno 2002 l'importo minimo dell'indennità di maternità ENPAP è pari a € 3.880,24 (lire 7.513.192), al lordo della ritenuta d'acconto del 20%.

*In ogni caso l'indennità di maternità viene riconosciuta solo per la frazione di periodo posteriore alla data di iscrizione all'ENPAP (esempio: iscritta all'ENPAP dal 30/03/2002, parto in data 15/04/2002: l'importo erogato sarà commisurato ai mesi di effettiva iscrizione e quindi per i 15 giorni prima del parto e per i tre mesi successivi).*

### PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ

L'ENPAP provvede all'erogazione dell'indennità di maternità, su espressa indicazione della richiedente, tramite bonifico bancario su c/c intestato (esclusivamente o almeno cointestato al nominativo dell'iscritta). L'iscritta può anche optare per l'invio, all'indirizzo da lei espressamente indicato, di un assegno circolare a mezzo assicurata convenzionale.

### REGIME FISCALE

L'indennità di maternità, in quanto sostitutiva del reddito professionale (articolo 6, decreto Presidente della Repubblica n. 917/86), è sottoposta a ritenuta d'acconto del 20% e costituisce base di calcolo per i contributi previdenziali dovuti all'ENPAP per l'anno in cui viene erogata la prestazione.



dichiara inoltre:

*(barrare, se ricorre, anche più di un'ipotesi)*

- di non aver diritto al trattamento di "indennità di maternità" di cui alla legge n. 1204 del 30/12/1971 e successive modificazioni sulla tutela delle lavoratrici madri ed alla legge n. 546 del 29/12/1987 e successive modificazioni sull'indennità di maternità per le lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, ecc.);
- di non aver diritto al trattamento di "indennità di maternità" in applicazione dell'art. 16 del D.P.R. n. 446/01 (ex D.P.R. n. 458/98);
- che in quanto lavoratrice part-time, l'entità lorda dell'indennità già spettante per tale attività nel periodo di astensione obbligatoria è pari a lire \_\_\_\_\_ (al fine di poter usufruire dell'integrazione, da parte dell'Ente, per il raggiungimento del minimo previsto dal comma 2 art. 3 del Regolamento per l'indennità di maternità);

chiede

la corresponsione della "indennità di maternità", di cui all'art. 30 del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza dell'ENP.A.P. applicativo della legge n. 379/90, per il seguente titolo  
*(contrassegnare l'ipotesi che ricorre):*

- A** periodo di gravidanza e puerperio comprendente i due mesi antecedenti la data presunta del parto ed i tre mesi successivi alla data effettiva dell'evento.

A tale fine, dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 04/01/1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, che la presente domanda viene inoltrata a compimento intervenuto del sesto mese di gravidanza (completamento della 26ª settimana di gestazione) e prima che siano trascorsi 180 giorni dal parto.

In tal senso allega:

- certificato medico rilasciato da una struttura pubblica, A.S.L. competente ovvero medico convenzionato, comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto *(da allegare se la domanda viene presentata prima del parto)*
- certificato di assistenza al parto ovvero altra certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria o medico convenzionato, recante gli estremi del parto o certificato di stato di famiglia ovvero autocertificazione resa ai sensi della legge n. 15/68 *(da allegare se la domanda viene presentata successivamente al parto)*

B

Interruzione della gravidanza per motivi spontanei/terapeutici dopo il compimento del sesto mese.

A tale fine, dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 04/01/1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, che la presente domanda viene inoltrata a compimento intervenuto del sesto mese di gravidanza (completamento della 26ª settimana di gestazione) e prima del decorso di 180 giorni dalla interruzione della stessa per motivi spontanei/terapeutici.

In tal senso allega :

- certificato medico rilasciato da una struttura pubblica A.S.L., comprovante che la gravidanza è stata interrotta per motivi spontanei o terapeutici (a secondo dei casi) dopo il compimento del sesto mese.

C

Adozione/affidamento in preadozione di bambino di età non superiore a sei anni all'atto dell'ingresso nel nuovo nucleo familiare.

A tal fine dichiara, sotto la personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 04/01/1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, quanto segue:

- 1) la presente domanda viene inoltrata entro il termine perentorio di 180 dall'ingresso del bambino nel nuovo nucleo familiare;
- 2) la data di effettivo ingresso in famiglia del bambino è la seguente \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_.

In tal senso allega :

- copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo;
- certificato di nascita del bambino o certificazione equipollente che faccia pubblica fede sulla data di nascita, ove la stessa non fosse indicata nel provvedimento sopracitato.

D

Aborto spontaneo/terapeutico verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza.

A tal fine dichiara, sotto la personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 04/01/1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, quanto segue:

- 1) l'aborto è avvenuto in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_;
- 2) la presente domanda viene inoltrata entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data dell'aborto.

In tal senso allega :

- certificato medico rilasciato dalla A.S.L. che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante la data dell'avvenuto aborto spontaneo o terapeutico (a seconda dei casi).

**PER TUTTI I TIPI DI RICHIESTA**

*(barrare l'ipotesi che ricorre)*

- Si allega copia della dichiarazione fiscale del reddito ai fini IRPEF percepito e denunciato dalla libero professionista nel secondo anno precedente a quello di presentazione della domanda.
- La suddetta dichiarazione fiscale non viene acclusa per il seguente motivo:

---

---

---

La sottoscritta prende atto che la "indennità di maternità" sarà pari all'80% del salario minimo giornaliero stabilito dall'art.1 del D.L.n°402/1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n°537 del 26.09.1981 e successive integrazioni, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali, di cui al secondo comma del medesimo articolo.

\* \*  
\*

La sottoscritta chiede che la "indennità di maternità" di cui sopra le venga corrisposta con le seguenti modalità (barrare la modalità prescelta):

- accredito sul c/c bancario n. \_\_\_\_\_  
coordinate bancarie: CAB \_\_\_\_\_ ABI \_\_\_\_\_  
in essere presso l'Istituto/la Banca \_\_\_\_\_  
Agenzia \_\_\_\_\_  
e intestato a \_\_\_\_\_

**ATTENZIONE:** si prega di indicare gli estremi di un c/c intestato esclusivamente, o almeno cointestato, al nominativo di chi richiede l'indennità.

- assegno circolare non trasferibile emesso dall'Istituto bancario cassiere di codesto Ente, intestato a \_\_\_\_\_, da recapitarsi tramite servizio postale al seguente domicilio:

\_\_\_\_\_  
Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
CAP \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

La sottoscritta esonera codesto Ente da ogni responsabilità per smarrimento dell'assegno ovvero illecita riscossione dello stesso da parte di terzi.

Si allega, infine, dichiarazione di consenso ai sensi della legge n. 675/96.

Luogo e data \_\_\_\_\_, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

In fede

\_\_\_\_\_

*In caso di invio della domanda tramite servizio postale inviare anche fotocopia fronte e retro di un documento di identità*

Numero totale allegati

## **INFORMATIVA PER LA DICHIARAZIONE DI CONSENSO**

Ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali raccolti a seguito della domanda di erogazione della prestazione verranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza, stabiliti dalla vigente normativa, e tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti.

I dati sono trattati nell'ambito dei compiti istituzionali dell'Ente, per le finalità strettamente strumentali alla gestione ed erogazione della prestazione richiesta e per le altre finalità connesse all'adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dallo Statuto dell'Ente.

Il trattamento dei dati personali avviene con l'ausilio di mezzi manuali ed informatici, con modalità correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi.

Si fa presente che il conferimento dei dati sensibili (1) è facoltativo, ma l'eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità dell'espletamento dei relativi adempimenti e dell'esercizio dei connessi diritti ed obblighi.

Il titolare del trattamento è l'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza degli Psicologi, con sede in Roma, Via degli Scialoja 3, al quale potrà rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13, che per Sua comodità si riporta integralmente:

*In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato ha diritto:*

- a) *a conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'art. 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;*
- b) *di essere informato su quanto indicato all'art. 7, comma 4, lettere a), b) e h);*
- c) *di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:*
  - 1) *la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;*
  - 2) *la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o in blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati;*
  - 3) *l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;*
  - 4) *l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;*
- d) *di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;*
- e) *di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazioni commerciali o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.*

*Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere richiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 33, comma 3.*

*I diritti di cui al comma 1 concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.*

*Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.*

*Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista limitatamente alla fonte della notizia."*

## DICHIARAZIONE DI CONSENSO

La sottoscritta \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 11 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, ed acquisite le informazioni di cui all'art. 13 della medesima legge, autorizza e consente espressamente a che i dati raccolti ed in particolare quelli considerati sensibili ex art. 22 della legge 675/96 possano costituire oggetto di trattamento per le finalità indicate nella informativa allegata.

Acconsente inoltre, ove necessario, alla comunicazione a terzi ex art. 20, e comunque per le finalità relative alla erogazione della prestazione richiesta.

Luogo e data, \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

- (1) Art. 22: *"I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante"*
- (2) Art. 20: (omissis) *"La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di privati e di enti pubblici economici sono ammesse:*
- a) *con il consenso espresso dell'interessato;*
  - b) *se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi e i regolamenti stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità;*
  - c) *in adempimento di un obbligo previsto da legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;*
  - d) *nell'esercizio della professione di giornalista (omissis);*
  - e) *se i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;*
  - f) *qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita e dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere;*
  - g) *limitatamente alla comunicazione, qualora sia necessaria allo svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui alla lettera e) del presente comma, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;*
  - h) *limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata nell'ambito dei gruppi bancari di cui all'art. 60 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, nonché tra società controllate e società collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, i cui trattamenti con finalità correlate sono stati notificati ai sensi dell'art. 7, comma 2, per il perseguimento delle medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti"*.

# Riscatto

*(Si premette la norma di riferimento, il testo vigente dall'articolo 28 del Regolamento di previdenza dell'Ente "riscatto dei periodi precedenti all'istituzione dell'ente di previdenza", approvato con D.M. 15/10/1997, G.U. n° 255 del 31/10/1997 e successive integrazioni e modifiche)*

## Articolo 28

L'iscritto ha facoltà di richiedere il riscatto degli anni di attività professionale precedenti l'istituzione dell'Ente, a partire dall'anno di istituzione dell'albo professionale, purché possa far valere almeno cinque anni di effettiva contribuzione alla gestione. Il numero degli anni riscattabili, le modalità ed i termini del riscatto saranno disciplinati dall'Ente, mediante regolamento da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 30 giugno 1994 n° 509.

## REGOLAMENTO

### per il riscatto dei periodi precedenti all'istituzione dell'Enpap

*(ai sensi dell'art. 28 del Regolamento di attuazione delle attività di Previdenza)*

#### Art. 1 - Soggetti ammessi e periodi riscattabili

Gli iscritti all'Ente, che possono far valere almeno cinque anni di effettiva contribuzione, possono richiedere il riscatto di tutti o dei singoli anni di attività libero professionale di Psicologo effettivamente svolta precedentemente l'istituzione dell'Ente ed a partire dall'anno di iscrizione all'Albo.

#### Art. 2 - Presentazione della domanda

La domanda di riscatto deve essere presentata su modulo appositamente predisposto dall'Ente; lo stesso modulo deve prevedere, oltre ai dati dell'iscritto, idonea autocertificazione circa il possesso dei requisiti per ottenere il riscatto con particolare riferimento alla titolarità dell'iscrizione all'albo ed all'effettivo esercizio dell'attività libero professionale di Psicologo, anche se non svolta a titolo esclusivo.

#### Art. 3 - Contribuzione dovuta per l'operazione di riscatto

Gli oneri derivanti dal riscatto di cui al presente Regolamento sono a totale carico dei richiedenti. Pertanto i soggetti ammessi a tale facoltà sono tenuti a corrispondere, per ciascun anno riscattato, un importo determinato applicando alla media dei redditi netti conseguiti nel quinquennio precedente la domanda stessa, l'aliquota percentuale del contributo soggettivo vigente nell'anno di presentazione della domanda di riscatto, ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 1 bis del Regolamento di previdenza. Agli effetti della media reddituale si considerano utili anche i periodi di contribuzione facoltativa e quella volontaria di cui, rispettivamente, agli artt. 1, comma 5 e 27 del Regolamento di previdenza.

In ogni caso il versamento dovuto per ciascun anno riscattato non può essere inferiore alla misura del contributo soggettivo minimo vigente nell'anno di presentazione della richiesta.

#### **Art. 4 - Provvedimenti del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, esaminata la documentazione di cui all'art. 2, delibera in merito alla ammissibilità della domanda di riscatto ed alla determinazione del relativo onere da versare.

Il provvedimento è comunicato all'interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di accoglimento dovrà contenere l'assegnazione del termine di novanta giorni dalla ricezione entro il quale il richiedente dovrà fornire accettazione dell'onere da versare secondo le modalità individuate al successivo art. 5.

Il mancato riscontro alla suddetta comunicazione del provvedimento entro il termine assegnato, comporterà la decadenza della domanda di riscatto.

#### **Art. 5 - Pagamento dei contributi**

L'accettazione dell'operazione di riscatto da parte dell'interessato deve essere accompagnata dal contestuale versamento del relativo onere contributivo. Tale versamento può essere effettuato in soluzione unica per l'intero importo dovuto, ovvero, su richiesta, in un numero di rate mensili per un periodo non superiore agli anni riscattati. In tal caso è dovuto il versamento di almeno tre rate all'atto dell'adesione. Le rate successive saranno accreditate alla posizione dell'assicurato con le modalità di cui al successivo art. 6.

In ogni caso, qualora l'iscritto maturi o abbia maturato presso l'ente il diritto a pensione, l'erogazione di quest'ultima è subordinata alla preventiva estinzione dell'intero onere di riscatto.

#### **Art. 6 - Effetti del riscatto**

I contributi dovuti a fronte degli anni che formano oggetto del riscatto, purché regolarmente corrisposti, consentono di incrementare esclusivamente l'entità della contribuzione soggettiva utile agli effetti del montante contributivo.

Gli stessi versamenti, sia in soluzione unica che in forma rateale sono collocati tempo per tempo, negli anni in cui gli stessi sono stati effettuati, con riferimento alla data in cui il pagamento è pervenuto all'ente.

Le modalità di capitalizzazione dei contributi versati sono individuate in base ai criteri dettati dall'art. 14, commi 3 e 4 del Regolamento di Previdenza.

#### **Art. 7 - Irrinunciabilità del riscatto**

L'accettazione dell'onere di riscatto di cui al precedente art. 3 da parte dell'iscritto comporta l'irrinunciabilità al riscatto stesso.

Pertanto, nel caso di versamenti parziali, in particolar modo nei casi di rateizzazione dell'onere, verranno considerati utili agli effetti del calcolo delle prestazioni, soltanto gli anni per i quali risulti interamente assolto il relativo onere contributivo. Gli eventuali versamenti privi di effetto potranno essere rimborsati, su richiesta, all'interessato.

#### **Art. 8 - Decesso del richiedente**

Qualora intervenga il decesso dell'iscritto successivamente all'avvenuta presentazione della domanda di riscatto da parte del medesimo, è data facoltà ai superstiti dello stesso individuati ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di previdenza, di completare gli adempimenti previsti dal presente Regolamento agli effetti di quanto disposto al precedente art. 6.

*(Testo deliberato dal Consiglio di amministrazione Enpap in data 05/10/2001, appreso dai Ministeri vigilanti con provvedimento del Ministero del Lavoro del 06/03/2002, pervenuto all'Enpap il 18/3/2002)*



# Variazioni anagrafiche

L'Ente invia a ciascun iscritto diverse comunicazioni (notiziario, modulistica e istruzioni relative alle scadenze, ecc.) all'indirizzo segnalato per la ricezione della corrispondenza.

È necessario comunicare **subito** ogni variazione anagrafica **direttamente** agli uffici dell'Ente affinché essi possano sempre contattare ogni iscritto sia per le comunicazioni personali, sia per agevolarlo negli adempimenti obbligatori (istruzioni per il pagamento dell'acconto, istruzioni e modulistica per la comunicazione del reddito professionale e il pagamento del

saldo, estratto conto e notizie relative alla posizione assicurativa, eventuali provvedimenti di restituzione, rimborso, ecc.), sia, infine, per trasmettergli tempestivamente informazioni di interesse generale (Notiziario, organizzazione incontri, ecc.).

La comunicazione relativa all'aggiornamento dei dati anagrafici può essere trasmessa agli uffici a mezzo posta (*ENPAP - Via degli Scialoja n. 3 - 00196 Roma*), fax (063231054) avvalendosi dell'apposito modulo presente in questo fascicolo della *EnpapGuida* o comunque utilizzandolo come fac-simile.

## UFFICI DELL'ENTE

Gli uffici dell'Ente hanno sede in via degli Scialoja n. 3 - 00196 Roma  
telefono 06 3230976 – fax 06 3231054  
sito internet [www.enpap.it](http://www.enpap.it)

**Numero verde ENPAP 848 780503**

*al costo di una telefonata urbana da tutta Italia,  
con esclusione del distretto di Roma e dei telefoni cellulari*

Orario degli uffici:  
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30

Spettabile  
Ente Nazionale di Previdenza  
ed Assistenza per gli Psicologi  
Via degli Sforza, 3

00196 ROMA (RM)

L'affidatario sottoscritto \_\_\_\_\_

data/ora \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Città \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_

**Chiede:**

che a far data dal giorno \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ la corrispondenza venga inviata al domicilio seguente:

Via/Piazza/Casa \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Città \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

**Dichiara**

che a far data dal giorno \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ la sua residenza è così cambiata:

residente in \_\_\_\_\_

Via/Piazza/Casa \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Città \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

recapito tel. \_\_\_\_\_ / fax \_\_\_\_\_ / E-mail \_\_\_\_\_

Chiede, pertanto, che:

la corrispondenza venga inviata alla nuova residenza.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Di base di tutto della comunità sono: tutti i giorni, tutte le volte, sempre, spesso, raramente, mai, ecc.





### 1 Lira "Arancia"

(al D: Testa di Cerere coronata di spighe)

*gr 1,25 - ø mm 21,6*

*Coniata dal 1946 al 1950, in Italma, lega a base di alluminio (96,2%), magnesio (3,5%) e manganese (0,3%).*

La prima monetazione della Repubblica Italiana, coniata nell'immediato dopoguerra.

